

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Deliberazione n. 820 - Seduta del 10 giugno 2004 - Area Generale di Coordinamento n. 16 - Gestione del Territorio - N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Legge n. 378/2003 ad oggetto: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio rurale" - Criteri e indirizzi per la redazione del Programma Triennale Regionale.

omissis

PREMESSO:

- con legge 24.12.2003, n. 378, lo Stato ha inteso salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici e fabbricati rurali realizzati tra il XIII e il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale;

- all'art.2, comma 1, è previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriali, possono individuare gli insediamenti di architettura rurale e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norme triennali;

- all'art.3 della legge in questione è prevista la istituzione del "Fondo Nazionale per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale", cui possono accedere le Regioni che si saranno dotate dell'apposito programma previsto all'articolo 2 della legge 378/2003;

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Campania conserva ampi spazi di paesaggio rurale caratterizzato da un'architettura rurale tradizionale costituita da un rilevante e singolare patrimonio rappresentato anche da manufatti (selciati, in pietra, ponticelli in pietra, opere di imbrigliamento e regimentazione delle acque, ecc.) nonché sentieri e tratturi che sono testimonianza della stretta relazione tra l'attività dell'uomo e l'ambiente naturale, in una costante ricerca di equilibrio;

- tale interazione dell'uomo con la natura esprime una serie di valori culturali legati non soltanto alle tradizioni folkloristiche e gastronomiche, ma anche e soprattutto alle tecniche architettoniche e costruttive nonché ad un insieme di aspetti riconducibili alle tecniche di coltivazione e all'artigianato tipico;

- il carattere multifunzionale del settore agricolo contribuisce, altresì, a conservare tradizioni e cultura e a salvaguardare e valorizzare l'ambiente, il paesaggio ed il territorio, mantenendo, così, vitali le comunità rurali;

- per uno sviluppo duraturo e sostenibile delle aree rurali è necessario un approccio integrato che coinvolga tutte le componenti economiche e sociali e valorizzi le risorse locali, tra le quali assumono un ruolo fondamentale il patrimonio naturale e quello architettonico;

- pertanto, la salvaguardia di questa componente del territorio campano riveste, in uno con la riscoperta e la promozione di modelli di crescita orientati allo sviluppo sostenibile, un significato importante per la valorizzazione della cultura e della storia regionale;

DATO ATTO CHE:

- "la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio" costituisce uno dei 16 indirizzi strategici delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale approvate, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 26/2002, con delibera di Giunta Regionale n.4459 del 30 settembre 2002;

- la valorizzazione dei beni culturali è pertanto un obiettivo principale e prioritario della pianificazione territoriale, poiché, per loro peculiarità, costituiscono una vera e propria risorsa produttiva che, con le dovute cautele, può essere utilizzata come volano per lo sviluppo socio-economico del territorio;

- salvare i beni culturali dal degrado evitandone la perdita progressiva, non può che essere l'oggetto prioritario di una mirata politica di salvaguardia e valorizzazione di sistemi territoriali in un'ottica di programmazione integrata;

RITENUTO:

- al fine della salvaguardia delle tipologie dell'architettura rurale realizzata tra il XIII e il XIX secolo, di dover procedere, nell'ambito delle specifiche competenze regionali di pianificazione e programmazione

territoriali, alla redazione di un apposito programma triennale per la valorizzazione del patrimonio rurale, ai sensi dell'articolo 2 della legge n.378 del 24 dicembre 2003, finalizzato anche all'accesso ai benefici previsti dalla citata legge n.378/2003;

- che, per la redazione di detto programma è opportuno costituire un gruppo di lavoro composto da funzionari appartenenti al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali dell'A.G.C. n. 16 e al Settore Interventi Produzione Agricola dell'A.G.C. n. 11;

- di dover procedere, secondo i criteri e principi direttivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 378 del 24 dicembre 2003 e assunti quale base per la redazione di detto programma triennale per la valorizzazione del patrimonio rurale e secondo quanto indicato nel comma 2 del sopra richiamato articolo 2;

PROPONGONO e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni su espresse che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. il programma triennale per l'individuazione degli insediamenti di architettura rurale finalizzato al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, di cui all'articolo 2, comma 1 della legge n.378 del 24 dicembre 2003, è redatto sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, della legge 378/2003 al fine di assicurarne il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di interventi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche;

c) di individuazione delle modalità di approvazione dei singoli interventi e dei relativi piani finanziari;

d) definizione delle forme di verifica sull'attuazione degli interventi stessi e sull'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3 della citata legge n.378/2003;

e) definizione delle azioni e degli interventi da attuare nell'annualità di riferimento;

2. il programma triennale per la valorizzazione del patrimonio rurale è redatto dal Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali (A.G.C. n.16) e dal Settore Interventi Produzione Agricola (A.G.C. n. 11) attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro composto da funzionari appartenenti ai Settori medesimi;

3. il gruppo di lavoro, di cui al precedente punto 2 svolgerà la propria attività anche in considerazione delle Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale approvate, ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale n. 26/2002, con delibera di Giunta Regionale n. 4459 del 30 settembre 2002, e sulla base di una analisi conoscitiva del patrimonio rurale, condotta attraverso il censimento, lo studio e la ricerca, con riferimento agli ambienti insediativi previsti dalle richiamate Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale;

4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento i rispettivi Dirigenti dei Settori Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali dell'A.G.C. n. 16 e Interventi Produzione Agricola dell'A.G.C. n. 11, che provvederanno anche a definire termini e modalità di redazione del Programma di cui al precedente punto 1.;

5. di trasmettere il presente provvedimento all'A.G.C. Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al Settore Tutela Beni Paesistici Ambientali e Culturali, al Settore Interventi Produzione Agricola e al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, ciascuno per quanto di propria competenza, nonché al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario  
Brancati

Il Presidente  
Bassolino